

XXXIV Congresso Nazionale Forense a Lecce

MOZIONE CONGRESSUALE

IN TEMA DI CONSIGLIO DI DISCIPLINA FORENSE
E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**Preambolo**

Recepita la distinzione di funzioni tra Ordini forensi e Consigli di disciplina forensi, a un decennio dalla Legge 247/2012 e otto anni di applicazione (Regolamenti CNF n. 1 e n. 2 del 2014), possono essere perseguiti **alcuni interventi migliorativi in materia disciplinare**.

La presente mozione, frutto degli approfondimenti svolti nel Seminario organizzato da UDOFT, Unione degli Ordini Forensi Toscani del distretto della Corte di appello di Firenze, tenutosi a Pisa l'8 e 9 luglio 2022, si inseriscono nel primo tema congressuale, cioè *Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali*.

E' infatti coesistente ad una Avvocatura protagonista e garante della tutela dei diritti che l'apparato sostanziale della Deontologia sia presidiato da un forte efficace e credibile procedimento disciplinare, idoneo ad assicurare e preservare le necessarie prerogative di decoro, dignità, credibilità dell'Avvocatura rispetto alla propria funzione sociale e ruolo costituzionale.

Sovrapposizione tra illeciti disciplinari e amministrativi

Violazioni come quelle dell'omesso invio del Modello 5, del mancato pagamento del contributo d'iscrizione all'albo, della mancata stipula della polizza assicurativa, hanno attualmente valenza sia amministrativa che disciplinare, con seri problemi di gestione e talvolta iniquità per sproporzione tra le rispettive "sanzioni" e loro sommatoria; ingolfamento dei CDD.

SI PROPONE DI:

- a) riservare di massima a queste violazioni valenza solo amministrativa;
- b) prevederne eventualmente una rilevanza disciplinare solo in casi di tipizzata e specifica gravità (esempi: recidiva; inadempimento a diffida di mettersi in regola; etc...).

Composizione del CDD

I Consiglieri CDD sono un terzo della somma dei Consiglieri degli Ordini del distretto; sono eletti da ogni Ordine in misura proporzionale a tale quota (art. 1, c. 2° Regolamento CNF 1/2014).

Il CDD opera con sezioni di 5 componenti titolari.

Poiché l'art. 50 comma 3, LPF prevede che «*non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere*»), i Consiglieri CDD provenienti dagli Ordini più piccoli sono chiamati a decidere i più numerosi procedimenti a carico degli iscritti agli Ordini più grandi, generandosi una ripartizione dei carichi di lavoro non equilibrata e non del tutto funzionale.

Il limite del cd. doppio mandato, non imposto da norma primaria per il CDD, implica un rischio di periodica dispersione delle competenze acquisite dai Consiglieri uscenti e virtuale "azzeramento" dell'organo.

SI PROPONE DI:

- c) aumentare il numero dei Consiglieri di disciplina, elevando la ricordata percentuale ovvero parametrandolo a quello degli iscritti del distretto;
- d) ridurre il numero dei componenti titolari delle sezioni giudicanti da cinque a tre;
- e) stabilire che il numero dei Consiglieri CDD provenienti dai singoli Ordini del distretto sia presieduta da meccanismi di **proporzione inversa** rispetto al numero dei Consiglieri dei singoli Ordini (o loro iscritti);

- f) prevedere un meccanismo di rinnovo periodico parziale del Consiglio di Disciplina; in subordine, un aumento del numero dei mandati espletabili e/o che sia sufficiente saltare un mandato, non due, per essere rieleggibili;
- g) approntare una formazione per i nuovi Consiglieri CDD e/o un periodo di affiancamento.

Sul procedimento

Statisticamente, la maggior parte degli esposti si rivelano infondati, spesso essendolo *prima facie*; la pendenza di procedimenti derivanti da esposti privi di consistenza comporta, tra l'altro, ingiusta preclusione all'iscritto delle facoltà che gli sono riconosciute (ad esempio, per l'autorizzazione alle notifiche in proprio), difficoltà curriculari.

Non è percorribile l'ipotesi di un filtro attribuito agli Ordini.

SI PROPONE DI:

- h) valutare la possibilità di ricondurre gli effetti afflittivi/ostativi della pendenza del procedimento disciplinare alla formulazione del capo d'incolpazione;
- i) predisporre opportune modifiche procedurali e adozione di prassi virtuose, affinché i CDD stessi possano attuare efficaci e rapidi meccanismi di filtro e deflazione;
- j) eliminare o rimodulare alcuni aspetti del procedimento che si sono rivelati, nell'esperienza e nella prassi, in parte ridondanti in parte non del tutto funzionali, fermo che la procedura resti improntata ad ampio e sostanziale garantismo.

Divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare

La pendenza del procedimento disciplinare comporta il divieto di cancellazione volontaria (**art. 17, comma 16° e art. 58 LPF; art. 13 Regolamento 2/2014**). Il divieto muove dall'assunto implicito che verrebbe meno la potestà disciplinare e si vuole evitare che l'iscritto ad essa si sottragga. Tuttavia, una *perpetuatio* della potestà disciplinare, nonostante l'uscita dell'interessato dall'organizzazione titolare della

medesima, è prevista, seppur con dei limiti, per i pubblici impiegati (art. 55bis D. Lgs. 165/2001).

SI PROPONE DI:

- l) adoperarsi per una modifica legislativa che privi la cancellazione volontaria, che verrebbe quindi ammessa, di effetti preclusivi sulla prosecuzione del procedimento disciplinare, al contempo regolando il differimento di quelli della decisione sfavorevole al caso di nuova iscrizione, se consentita.

Registro unico nazionale

Fenomeni di mobilità e concorso di competenze territoriali disciplinari non rendono agevole verificare la posizione di iscritti ed ex iscritti, laddove rilevante.

SI PROPONE DI:

- m) istituire presso il CNF un Registro Unico Nazionale contenente una scheda personale di ogni iscritto o ex iscritto, con l'annotazione in essa di tutti i procedimenti che lo riguardano, sia disciplinari sia amministrativi a contenuto in senso lato sanzionatorio.

TUTTO CIO PREMESSO

si chiede all'Avvocatura italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a Lecce, di approvare questa mozione e le proposte in essa contenute.

Il Presidente Udoft

Avv. Fabrizio Spagnoli